



COMUNE DI VARISELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

OGGETTO:

TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore diciotto e minuti dieci in modalità videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica STRAORDINARIA di Prima convocazione.

La seduta ha avuto luogo, secondo il Decreto Sindacale n. 2 del 20/03/2020 avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità di videoconferenza o audio-conferenza", attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
COLOMBATTO MARIAROSA - Sindaco	Sì
FORNASIERI MAURO - Vice Sindaco	Sì
PAIROLERO GIANNI - Assessore	Sì
CARIELLO ANTONIO - Consigliere	Sì
ROCCHIETTI LORENZO RENATO - Consigliere	Giust.
RE LUCIA - Consigliere	Sì
CHIARLE REBECCA - Consigliere	Giust.
VALLO' TIZIANA - Consigliere	Sì
CUTTAIA GAETANO TONINO - Consigliere	Sì
NOCERA TULLIO ANTONINO - Consigliere	Sì
RIZZO GIANPAOLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BERTINO dr. Luca Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora COLOMBATTO MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente;

Illustrano il presente punto il Segretario Comunale e il Sindaco;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di cui in allegato:

- quanto alla regolarità tecnica, SERVIZIO FINANZIARIO: FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile, Servizio Finanziario: FAVOREVOLE

Con voto unanime espresso in forma palese per appello nominale da ogni singolo consigliere, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 9	Votanti n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 2 (consiglieri Nocera Tullio Antonino e Rizzo Gianpaolo)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto:
“TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.”

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese per appello nominale da ogni singolo consigliere, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 9	Votanti n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 2 (consiglieri Nocera Tullio Antonino e Rizzo Gianpaolo)

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 702, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*»

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Varisella è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti predisposto sulla base del piano elaborato dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente –Ente territorialmente competente;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 07/08/2020 avente ad oggetto “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). Approvazione modifiche.”;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 52/2020/rif del 03.03.2020, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Vista la nota operativa di ARERA del 15/03/2021;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato “A” alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’Allegato A succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro categorie di utenze;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’Allegato B della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto l’art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*»

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all’art. 15 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma

660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto l'art. 6 del dl 73 del 25 maggio 2021, decreto "Sostegni-bis", di assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, al fine di attenuare l'impatto finanziario su tali categorie;

Dato atto che ai sensi del sopra citato decreto, le riduzioni sono rivolte alle sole "*categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività*" corrispondenti alle utenze non domestiche insistenti sul territorio comunale interessate dai vari decreti e ordinanze che ne hanno ridotto l'attività economica nel corso dell'anno 2021;

Dato atto altresì che la riduzione di cui al decreto Sostegni bis:

- è applicabile alle componenti tariffarie sia fissa che variabile;
- trattandosi di agevolazione tariffaria può essere disposta con la presente deliberazione di approvazione delle tariffe con validità unicamente per l'anno 2021;
- è applicata dall'ente per tutte le tipologie d'utenze individuate;

Ritenuto pertanto di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per **le seguenti utenze non domestiche** che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

1. **riduzione pari al 30%** della parte sia fissa che variabile della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche attivate a partire dalla data del 31 dicembre 2020, le cui attività hanno subito effetti economici negativi per il COVID, di seguito elencate:

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali

Associazioni o istituzioni politiche

Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sindacali

Associazioni o istituzioni previdenziali

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni tecnico-economiche

Associazioni o istituzioni religiose

Aree scoperte in uso

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Categoria 9 - Case di cura e riposo

Case di cura e riposo

Categoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali

Studi tecnici

Studi ragioneria

Studi sanitari

Studi privati

Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie funebri
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

categoria 12 - Banche ed istituti di credito

Studi professionali

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento (bambini e intimo)
Pelletterie (bambini e intimo)
Pelliccerie (bambini e intimo)
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature (bambini)
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica

Vetri e specialità veneziane

Strumenti musicali

Bigiotterie

Dischi e videocassette

Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia

Negozi mercerie e filati

Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi

Falegnamerie

Legatorie

Marmista

Riparatori elettrodomestici e simili

Aree scoperte in uso

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine

Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)

Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di fiori

2. **riduzione del 50%** della componente fissa e della componente variabile per le seguenti **utenze non domestiche** sottoposte da provvedimenti governativi emanati dal 01.01.2021 a giorni di chiusura totale, chiusura parziale (asporto) e riduzione dell'orario di apertura:

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole del pre obbligo pubbliche

Locali dove si svolgono attività educative

Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio

Campi da tennis

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Abbigliamento (adulti)

Pelletterie (adulti)

Pelliccerie (adulti)

Calzature (adulti)

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo senza pernottamento

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Categoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina

Hamburgerie

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie senza produzione

Pasticcerie senza produzione

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sarà finanziato dal riparto di cui al citato art. 6 del dl 73 del 25 maggio 2021, decreto "Sostegni-bis", e che tale somma è stimata essere di € 5.304,00;

Dato atto che in caso tale somma non dovesse risultare sufficiente alla copertura dell'onere finanziario relativo alla riduzione in oggetto, si farà ricorso alle risorse assegnate nell'anno 2020 per il ristoro TARI e non utilizzate, vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 per la somma di € 9.872,00;

Dato atto che le risorse assegnate nell'anno 2020 per il ristoro TARI e non utilizzate possono essere utilizzate altresì al fine della riduzione delle utenze domestiche dei nuclei familiari che sono in condizioni di disagio economico;

Ritenuto pertanto, per le utenze domestiche di procedere in tal senso, limitatamente all'esercizio 2021, come segue:

Nuclei famigliari con reddito intestatario da lavoro dipendente, pensione oppure disoccupato

- riduzione del 50% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 0 e i 7.000,00, annui;

- riduzione del 30% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 7.000,01 e i 11.000,00, annui;
- riduzione del 20% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 11.000,01 e i 16.000,00, annui;

Nuclei famigliari con reddito intestatario da lavoro autonomo

- riduzione del 50% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 0 e i 7.000,00, annui;
- riduzione del 30% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 7.000,01 e i 9.000,00, annui;
- riduzione del 20% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 9.000,01 e i 12.000,00, annui;

Considerato che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro la seconda rata;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TARI	1° Acconto	30 settembre 2021
	2° Acconto	30 novembre 2021
	Saldo	31 gennaio 2022

• Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,*

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che la presente deliberazione assume valore regolamentare in relazione alle riduzioni tariffarie concesse per la sola annualità 2021 e pertanto necessita del parere del Revisore dei conti dottoressa Ugo Roberta, allegato alla presente;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Finanziario 2021, riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'Allegato B della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
4. Di stabilire, limitatamente all'anno 2021, un'apposita riduzione delle tariffe per **le seguenti utenze non domestiche** che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

riduzione pari al 30% della parte sia fissa che variabile della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche attivate a partire dalla data del 31 dicembre 2020, le cui attività hanno subito effetti economici negativi per il COVID, di seguito elencate:

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Aree scoperte in uso

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante

Categoria 9 - Case di cura e riposo

Case di cura e riposo

Categoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie funebri
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Categoria 12 - Banche ed istituti di credito

Studi professionali

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento (bambini e intimo)
Pelletterie (bambini e intimo)
Pelliccerie (bambini e intimo)
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici

Articoli sportivi
Calzature (bambini)
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Marmista
Riparatori elettrodomestici e simili
Aree scoperte in uso

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie

Elettrauto

Officine in genere

Aree scoperte in uso

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)

Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di fiori

riduzione del 50% della componente fissa e della componente variabile per le **seguenti utenze non domestiche** sottoposte da provvedimenti governativi emanati dal 01.01.2021 a giorni di chiusura totale, chiusura parziale (asporto) e riduzione dell'orario di apertura:

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Scuole del preobbligo pubbliche

Locali dove si svolgono attività educative

Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio

Campi da tennis

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Abbigliamento (adulti)

Pelletterie (adulti)

Pelliccerie (adulti)

Calzature (adulti)

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.

Parrucchieri e barbieri

Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavole calde

Agriturismo senza pernottamento

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Categoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina
Hamburgherie
Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria
Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie senza produzione
Pasticcerie senza produzione

5. Di stabilire, limitatamente all'anno 2021, un'apposita riduzione delle tariffe **per le utenze domestiche** nella misura di seguito precisata:
 - a. Nuclei famigliari con reddito intestatario da lavoro dipendente, pensione oppure disoccupato
 - i. riduzione del 50% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 0 e i 7.000,00, annui;
 - ii. riduzione del 30% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 7.000,01 e i 11.000,00, annui;
 - iii. riduzione del 20% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 11.000,01 e i 16.000,00, annui;
 - b. Nuclei famigliari con reddito intestatario da lavoro autonomo
 - i. riduzione del 50% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 0 e i 7.000,00, annui;
 - ii. riduzione del 30% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 7.000,01 e i 9.000,00, annui;
 - iii. riduzione del 20% della tariffa prevista nel caso che il nucleo familiare abbia un valore ISEE contenuto nella fascia tra 9.000,01 e i 12.000,00, annui;
6. Di dare atto che:
 - a. la copertura del costo delle agevolazioni concesse per l'anno 2021 a favore delle utenze non domestiche è garantita attraverso la ripartizione dei fondi di cui all'art. 6 del dl 73 del 25 maggio 2021, decreto "Sostegni-bis", tale somma è stimata essere di € 5.304,00, e qualora non dovesse risultare sufficiente si farà ricorso alle risorse assegnate nell'anno 2020 per il ristoro Tari e non utilizzate, vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 per la somma di € 9.872,00;
 - b. la copertura del costo delle agevolazioni per le utenze domestiche dei nuclei famigliari, viene garantita dalle sopra citate risorse tari 2020 non utilizzate;
7. Di dare altresì atto che le riduzioni saranno applicate agli utenti aventi diritto dietro presentazione di domanda su modello redatto dall'ufficio tributi, che sarà possibile presentare entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione dell'avviso;
8. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

TARI	1° Acconto	30 settembre 2021
	2° Acconto	30 novembre 2021
	Saldo	31 gennaio 2022

Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata nel mese di novembre;

9. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
10. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
11. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Letto, confermato e in data 12/07/2021 sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COLOMBATTO MARIAROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BERTINO dr. Luca Francesco

=====

=====

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Varisella, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====